Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 19 ottobre 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DEL 19 OTTOBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Shell italiana - Società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1957. — **Smalteria di Corsico S. p. A., in Corsico:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1957. — **Nova Ready S. p. A. in Robbio Lomellina:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1957. — **Società Vetreria italiana Balzaretti Modigliani S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1957. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1957. — **Società vetrerie riunite Angelo Bordoni e di S. Paolo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1957. — **Società Trezza, per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1957. — **Società per azioni « C. Bournigue », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1957. — **Manifattura isolatori vetro Acqui, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1957. — **Società per azioni Officine metallurgiche Broggi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1957. — **Fabbrica lombarda colori anilina S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1957. — **Cremeria italiana - S. p. A., in Cavriago:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1957. — **S.I.V.E.M. - S. p. A. - Società industrie veronese per l'estrazione del metano, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1957. — **Ceramica ligure Vaccari, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1957. — **Ditta Michele Ratti S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1957. — **« Carapelli S. p. A. », in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1957. — **Romana zucchero S. p. A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1957.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 ottobre 1957, n. **915.**

Vendita a trattativa privata alla provincia di Roma del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, via Boncompagni nn. 20, 20-A, 22 e 24.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata in favore della provincia di Roma, del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, via Boncompagni nn. 20, 20-A, 22 e 24, costituito da un edificio a cinque piani, autorimessa, tettoia ed annesso giardino, per il prezzo di lire 202.000.000 rateizzato in dieci annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 7 ottobre 1957, n. **916.**

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1957-1958, in lire 100.000.000.

Art. 3.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1957-58, in lire 10.000.000.000.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1957-58, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 5.

La spesa globale massima per i compensi forfetari ai « Corrispondenti del servizio di collocamento » è fissata, per l'esercizio finanziario 1957-58, ai sensi dell'art. 14 della legge 16 maggio 1956, n. 562, in lire 550.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato (*Spese fisse e obbligatorie*)	14.500.000
2	Spese per viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	4.000.000
3	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato	21.500.000
4	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale addetto al Gabinetto del Ministro e alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato	2.000.000
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale (*Spese fisse e obbligatorie*)	520.000.000
6	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	49.000.000
7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'Amministrazione centrale dei ruoli aggiunti (*Spese fisse e obbligatorie*)	100.000.000
8	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione centrale dei ruoli aggiunti (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	5.500.000
9	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse e obbligatorie*)	37.000.000
10	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	4.000.000
11	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo (*Spese fisse e obbligatorie*)	2.500.000
12	Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato in servizio presso l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	4.000.000
13	Compensi per lavoro straordinario al personale salariato in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114; art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, ratificato con legge 8 luglio 1950, n. 538 e successive modificazioni)	550.000
14	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale salariato (*Spesa obbligatoria*)	500.000
15	Paghe al personale operaio giornaliero da assumere con contratto di diritto privato (art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67)	1.800.000
16	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale operaio giornaliero da assumere con contratto di diritto privato	300.000
17	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale, compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	3.800.000
18	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale che presta servizio presso l'Amministrazione centrale	14.000.000
19	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale dell'Amministrazione centrale e periferica e da quello di altre Amministrazioni dello Stato od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero	4.000.000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958
20	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti del personale dell'Amministrazione centrale .	1.000.000
21	Sussidi al personale in attività di servizio addetto al Ministero e a quello cessato dal servizio e loro famiglie	4.000.000
22	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	6.000.000
23	Compensi per speciali incarichi conferiti a persone estranee all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16	4.000.000
24	Compensi per traduzioni ed interpreti	1.000.000
25	Spese per corsi di aggiornamento professionale per i funzionari dell'Amministrazione del lavoro e per corsi di tirocinio per i funzionari di nuova nomina . . .	15.000.000
26	Spese, escluse quelle per il personale, per il funzionamento di Commissioni	500.000
27	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.000.000
28	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
29	Fitto di locali in uso all'Amministrazione centrale e canoni inerenti all'uso degli immobili locali . . .	26.000.000
30	Manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad Ufficio del Ministero e dei relativi impianti	4.000.000
31	Spese casuali	1.000.000
32	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi del Ministero	4.500.000
33	Spese per la biblioteca - Acquisto di libri, pubblicazioni e giornali - Abbonamenti a riviste	2.000.000
34	Residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		892.950.000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958
	DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI	
35	Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (*Spese fisse e obbligatorie*)	134.000.000
36	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'art. 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000
37	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo e salariato (*Spesa obbligatoria*)	8.000.000
		144.000.000
	UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE E UFFICI DI COLLOCAMENTO COMUNALI	
	Uffici del lavoro e della massima occupazione	
38	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso gli uffici predetti (*Spese fisse e obbligatorie*)	2.450.000.000
39	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse degli uffici medesimi (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	184.000.000
40	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei ruoli aggiunti degli uffici del lavoro e della massima occupazione (*Spese fisse e obbligatorie*)	*per memoria*
41	Compensi per lavoro straordinario al personale dei ruoli aggiunti degli uffici del lavoro e della massima occupazione (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958
42	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale a contratto degli uffici del lavoro e della massima occupazione e a quello non di ruolo di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso gli uffici predetti - Rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso gli anzidetti uffici, ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220 (*Spese fisse ed obbligatorie*)	170.000.000
43	Compensi per lavoro straordinario al personale a contratto degli uffici del lavoro e della massima occupazione ed a quello non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse degli uffici medesimi (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	18.000.000
44	Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale a contratto degli uffici del lavoro e della massima occupazione e a quello non di ruolo di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso gli uffici predetti. (*Spesa obbligatoria*)	5.600.000
45	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione ed a quello di atre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse degli uffici medesimi (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	2.000.000
46	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione e da quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse degli uffici medesimi	90.000.000
47	Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione	9.000.000
48	Sussidi al personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso gli uffici medesimi	7.000.000
49	Spese postali, telegrafiche e telefoniche per gli Uffici del lavoro e della massima occupazione	50.000.000
50	Fitto di locali in uso agli uffici del lavoro e della massima occupazione e canoni inerenti all'uso degli immobili locati	200.000.000
51	Spese per illuminazione, riscaldamento, manutenzione pulizia e custodia dei locali per gli Uffici del lavoro e della massima occupazione	90.000.000
52	Spese di locomozione, acquisto e riparazione automezzi per gli uffici del lavoro e della massima occupazione	27.500.000
53	Spese per cancelleria, acquisto di pubblicazioni speciali e minute spese d'ufficio per gli uffici del lavoro e della massima occupazione	44.000.000
54	Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredamenti e macchine d'ufficio per gli uffici del lavoro e della massima occupazione	20.000.000
		3.367.100.000
	Uffici di collocamento comunali	
55	Retribuzioni ed altri assegni fissi ai collocatori comunali (*Spesa fissa e obbligatoria*)	3.550.000.000
56	Compensi forfetari ai corrispondenti del servizio del collocamento	550.000.000
57	Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti ai collocatori comunali (*Spesa obbligatoria*)	275.000.000
58	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dai collocatori comunali	35.000.000
59	Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti dei collocatori comunali	1.000.000
60	Spese postali, telegrafiche e telefoniche per gli Uffici di collocamento comunali	5.000.000
61	Spese per cancelleria, acquisto di pubblicazioni speciali e minute spese d'ufficio per gli Uffici di collocamento comunali	3.500.000
62	Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredamenti e macchine d'ufficio per gli Uffici di collocamento comunali	5.000.000
		4.424.500.000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958
	ISPETTORATO DEL LAVORO	
63	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo dell'Ispettorato del lavoro ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso l'Ispettorato medesimo (*Spese fisse e obbligatorie*)	160.000.000
64	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dell'Ispettorato del lavoro compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse dell'Ispettorato medesimo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	25.000.000
65	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'Ispettorato del lavoro dei ruoli aggiunti (*Spese fisse e obbligatorie*)	18.500.000
66	Compensi per lavoro straordinario al personale dello Ispettorato del lavoro dei ruoli aggiunti (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	3.500.000
67	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo dell'Ispettorato del lavoro ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso l'Ispettorato medesimo Rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso l'Ispettorato predetto, ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220 (*Spese fisse e obbligatorie*)	10.000.000
68	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo dell'Ispettorato del lavoro ed a quelo di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse dell'Ispettorato medesimo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	500.000
69	Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo (*Spese fisse e obbligatorie*)	500.000
70	Competenze ai militari dell'Arma dei carabinieri che prestano servizio presso l'Ispettorato del lavoro (*Spesa obbligatoria*)	57.000.000
71	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Ispettorato del lavoro compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse dell'Ispettorato medesimo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	2.000.000
72	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale e dai militari dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'Ispettorato del lavoro	105.000.000
73	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale e dei militari dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'Ispettorato del lavoro	3.000.000
74	Sussidi al personale dell'Ispettorato del lavoro ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse dell'Ispettorato medesimo ed a quello cessato dal servizio ed alle loro famiglie	2.000.000
75	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	11.000.000
76	Fitto di locali in uso all'Ispettorato del lavoro e canoni inerenti all'uso degli immobili locali	18.000.000
77	Spese per illuminazione, riscaldamento, manutenzione, pulizia e custodia dei locali	18.000.000
78	Spese di locomozione, acquisto e riparazione automezzi	15.000.000
79	Spese per cancelleria, pubblicazioni speciali e minute spese di ufficio	6.000.000
80	Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredamenti e macchine di ufficio	15.000.000
		470.000.000
	RAPPORTI DI LAVORO	
81	Spese per la raccolta delle sentenze in materia di lavoro, degli statuti delle Associazioni sindacali, dei contratti collettivi di lavoro e di pubblicazioni speciali in materia di lavoro	100.000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958
82	Provvista delle insegne per i decorati della « Stella al merito del lavoro » (legge 18 dicembre 1952, n. 2389)	1.500.000
83	Spese per studi ed inchieste sul mercato del lavoro	2.000.000
		3.600.000
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	
84	Sussidi a lavoratori particolarmente bisognosi e ad enti, istituti e organismi assistenziali dei lavoratori e loro famiglie	6.500.000
85	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	15.000.000
86	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e art. 35 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218) (*Spesa obbligatoria*)	312.000.000
87	Concorso dello Stato all'onere derivante al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni », istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla corresponsione delle prestazioni previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 (articoli 14, 16 e 17 della legge stessa) e dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125 (*Spesa obbligatoria*)	40.000.000.000
88	Contributo dello Stato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti a norma degli articoli 22 e 23 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 (*Spesa obbligatoria*)	9.000.000.000
89	Contributo dello Stato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani a norma degli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (*Spesa obbligatoria*)	4.000.000.000
		53.333.500.000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958
	COOPERAZIONE	
90	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative istituite ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, numero 1577	17.000.000
91	Spese, escluse quelle per il personale, per il funzionamento delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative istituite ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577	1.000.000
92	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e loro consorzi ai termini del regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499 e della legge 25 giugno 1909, n. 422 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577	5.000.000
93	Spese di propaganda, pubblicità e mostre interessanti l'attività cooperativistica, nonchè per pagamenti di compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite dal Ministero a scopo di divulgazione del movimento cooperativo	5.000.000
		28.000.000
	OCCUPAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	
94	Somma da erogare per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori singoli, dei gruppi e delle famiglie migranti per motivi di lavoro nell'interno dello Stato	50.000.000
95	Indennità ai membri delle Commissioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, per la massima occupazione in agricoltura	4.000.000
96	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto per sopraluoghi tecnici, ai membri delle Commissioni previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, per la massima occupazione in agricoltura	200.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958
97	Cancelleria per il funzionamento delle Commissioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, per la massima occupazione in agricoltura	100.000
98	Indennità ai membri delle Commissioni istituite ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro e dell'art. 8 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, riguardante l'avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare	1.500.000
		55.800.000
	Avviamento e tutela dei lavoratori emigranti	
99	Spese per il reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori italiani e delle loro famiglie destinate all'estero o che rimpatriano, nonchè degli stranieri assimilati di cui alla legge 23 marzo 1953, n. 244	800.000.000
100	Rimborso alle ferrovie dello Stato del costo inerente al trasporto gratuito dei lavoratori e loro famiglie che espatriano o rimpatriano e del loro bagaglio	750.000.000
		1.550.000.000
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Previdenza ed assistenza	
101	Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per l'estinzione del mutuo di lire 10.000.000 contratto dall'Istituto medesimo per la costruzione della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza (art. 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 345) (19ª delle 30 annualità)	229.400
102	Contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96 per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia dei perseguitati politici o razziali, relativamente ai periodi da questi trascorsi in carcere o al confino di polizia o all'estero per sottrarsi a condanne o mandati di cattura (*Spesa obbligatoria*)	5.000.000
103	Contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione » in applicazione dell'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264	100.000.000
104	Somma occorrente per provvedere alla liquidazione di saldi per il concorso dovuto dallo Stato al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni » istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218 relativo agli anni 1952, 1953, 1954, 1955 ed al primo semestre 1956	5.000.000.000
105	Somma occorrente per provvedere alla liquidazione dei saldi per il concorso dello Stato all'onere derivante al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni » istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla corresponsione delle prestazioni previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, relativamente al periodo 1° gennaio 1952-30 giugno 1956	1.125.000.000
		6.230.229.400
	Occupazione e addestramento professionale	
106	Contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » in applicazione dell'articoli 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni	10.000.000.000

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	892.950.000
	Debito vitalizio e trattamenti similari	144.000.000
	Uffici del lavoro e della massima occupazione e Uffici di collocamento comunali:	
	Uffici del lavoro e della massima occupazione	3.367.100.000
	Uffici di collocamento comunali	4.424.500.000
	Ispettorato del lavoro	470.000.000
	Rapporti di lavoro	3.600.000
	Previdenza e assistenza	53.333.500.000
	Cooperazione	28.000.000
	Occupazione e addestramento professionale	55.800.000
	Avviamento e tutela dei lavoratori emigranti	1.550.000.000
	Totale del titolo I — Spesa ordinaria	64.269.450.000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Previdenza ed assistenza	6.230.229.400
	Occupazione e addestramento professionale	10.000.000.000
	Spese e servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica	
	Totale del titolo II — Spesa straordinaria	16.230.229.400
	Totale generale della spesa	80.499.679.400
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	80.499.679.400

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1957, n. 917.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice;

Vista la nota del 18 luglio 1956, n. 3792/XII-1, con la quale l'Ente autonomo del Flumendosa ha chiesto la rappresentanza e la difesa dei propri interessi, nei giudizi attivi e passivi, da parte dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto che l'Ente autonomo del Flumendosa è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici;

Considerata l'opportunità dell'assunzione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza e della difesa del detto Ente nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali;

Visto il testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 60. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1957, n. **918.**

Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 giugno 1954, n. 343;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze e per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il testo organico delle norme in vigore sulla disciplina dei rifugi alpini, che, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri interessati, viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — GONELLA — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 63. — RELLEVA

Testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini

Art. 1.

(Art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630)

Chiunque intenda costruire un rifugio deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo, unendo all'uopo i disegni debitamente quotati del prospetto esterno, della pianta o di almeno una sezione, oltre una sommaria descrizione dei lavori e le indicazioni delle notizie di cui all'art. 2 del presente testo organico.

Sulla richiesta di autorizzazione provvede l'Ente provinciale per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

La nomina dei gestori e delle persone incaricate della custodia del rifugio deve essere approvata dall'Ente provinciale per il turismo.

Avverso i provvedimenti di diniego adottati dall'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. Il Commissariato per il turismo ha in ogni caso il potere di annullare i provvedimenti adottati dall'Ente provinciale per il turismo, quando siano in contrasto con le direttive emanate dallo stesso Commissariato.

Art. 2.

(Art. 3 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024)

Le domande di cui all'art. 1 del presente testo organico debbono contenere le indicazioni concernenti la località ove si trova il rifugio, l'altitudine sul mare, se si tratta di costruzione di legno o in muratura, le vie d'accesso, aggiungendo, se si tratta di via carrozzabile, carreggiabile, o mulattiera e se esista un servizio di alberghetto.

Inoltre, dev'essere precisato se il rifugio possieda letti, cuccette, tavolati, coperte ed in quale numero, acqua ed il mezzo di riscaldamento.

Devono essere anche indicati i periodi di apertura del rifugio nonchè le tariffe praticate per la somministrazione dei viveri e per il pernottamento.

Alla domanda devono essere unite le generalità del gestore o custode del rifugio con l'indicazione dell'attuale residenza.

Art. 3.

(Art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630)

Chiunque costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, è punito con l'ammenda fino a lire duemila e con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 4.

(Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630)

Agli Enti provinciali per il turismo sono attribuite le facoltà:

a) di esercitare la vigilanza sui rifugi e sui locali simili dove convengono o trovano ricetto i turisti escursionisti di montagna;

b) di regolare il funzionamento di tali locali;

c) di promuovere la costruzione di rifugi nonchè di alberghi a carattere turistico e di transito.

Sono esclusi dalla disposizione di cui alla lettera *a*) i rifugi o simili dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 5.

(Art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630)

La vigilanza sui rifugi è esercitata, secondo direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo nonchè dagli ufficiali e agenti della Forza pubblica.

Art. 6.

(Art. 8 della legge 1° giugno 1931, n. 886. Legge 27 gennaio 1941, n. 285)

In tutti i territori determinati dalla tabella *A* della legge 27 gennaio 1941, n. 285, e nei territori che, essendo compresi fra quelli determinati dalla tabella *B* della legge stessa, si trovano ad altitudine superiore ai 1500 metri sul livello del mare, la costruzione dei rifugi alpini di qualsiasi dimensione e la loro apertura all'esercizio è subordinata alla autorizzazione dell'autorità militare.

In difetto di tale autorizzazione, può essere in ogni tempo ordinata la demolizione o la chiusura del rifugio.

Art. 7.

(Art. 9 della legge 1° giugno 1931, n. 886.
Art. 2 della legge 25 settembre 1940, n. 1424)

Oltre l'autorizzazione prevista nel precedente articolo, sono necessarie quelle del direttore superiore della Circoscrizione doganale e del Comando di legione della Guardia di finanza, territorialmente competenti, qualora si tratti di rifugi da costruirsi in prossimità della linea doganale.

Art. 8.

(Art. 10 della legge 1° giugno 1931, n. 886)

Dei rifugi alpini indicati all'art. 6, può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità militare, secondo le norme speciali per le espropriazioni delle opere militari stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 9.

(Numero 85, penultimo comma, della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112)

I rifugi alpini non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza, nè a corrispondere la tassa per la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche.

Art. 10.

(Art. 7, terzo comma, del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024. Art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).

Nulla è innovato alle disposizioni della legge di pubblica sicurezza ed ai poteri attribuiti al Commissariato per il turismo dall'art. 2, n. 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

Art. 11.

(Art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630)

Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente testo organico alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 919.

Trasferimento della sede municipale del comune di Montegrino Valtravaglia, in provincia di Varese, dall'attuale capoluogo alla frazione Montegrino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Montegrino Valtravaglia (Varese) in data 9 dicembre 1956, n. 60, con la quale è stato chiesto di trasferire la sede municipale dall'attuale capoluogo alla frazione Montegrino;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Varese in data 11 maggio 1957, n. 127, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla precitata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Montegrino Valtravaglia, in provincia di Varese, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione Montegrino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 72. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. 920.

Determinazione del confine tra i comuni di Vicalvi e Posta Fibreno, in provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 marzo 1957, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 23 marzo 1957, con la quale la frazione di Posta Fibreno del comune di Vicalvi, in provincia di Frosinone, è stata costituita in Comune autonomo con omonima denominazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 di detta legge, il Governo della Repubblica è stato autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da una pianta planimetrica e da una relazione descrittiva dei confini, concordato tra le due Amministrazioni comunali di Vicalvi e Posta Fibreno e vidimato dall'Ufficio del Genio civile di Frosinone;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il confine tra i comuni di Vicalvi e Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, è determinato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 71. — RELLEVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1957.

Scioglimento del Consiglio comunale di Noceto.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Noceto (Parma), costituito, per legge, di trenta membri, è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 26 e del 27 maggio 1957, da quindici consiglieri delle correnti politiche di centro e da quindici delle correnti politiche di sinistra.

Si è, così, riprodotta esattamente la situazione che si concluse, nell'ottobre del 1956, con lo scioglimento del precedente Consiglio comunale, poichè anche ora le profonde divergenze esistenti fra i suddetti due blocchi di forze, di pari consistenza numerica, hanno reso impossibile, nonostante gli interventi del Prefetto l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale ed hanno impedito, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Nella prima seduta consiliare, avvenuta il 14 giugno scorso e proseguita il 18 successivo, nessuno dei consiglieri riuscì a conseguire la maggioranza assoluta dei voti richiesta, per la elezione del Sindaco, dall'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

L'adunanza di seconda convocazione, indetta per il 25 giugno, andò addirittura deserta, per difetto del « quorum » prescritto dalla legge 22 marzo 1952, n. 173.

Il Prefetto, allora, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte ai suoi obblighi ed alle sue responsabilità, dispose d'ufficio, con i poteri di cui all'art. 124 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, due successive convocazioni dell'Organo stesso, per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto sia nella seduta di prima convocazione, in data 9 luglio, che in quella di seconda, indetta per il 16 successivo, mancò il prescritto numero legale di presenti.

Il Prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito nella inosservanza di un tassativo obbligo di legge e che la paralisi che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi del civico Ente, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Noceto di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 agosto scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Noceto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del rag. Dante Francario, funzionario di prefettura.

Roma, addì 5 ottobre 1957

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del Prefetto, il Consiglio comunale di Noceto (Parma) non ha provveduto ad eleggere il Sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1957;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Noceto è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Dante Francario, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato delll'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1957

GRONCHI

TAMBRONI

(5883)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1957.

Modificazione alla tabella « A Import » di cui ai decreti Ministeriali 29 marzo 1956 e 25 giugno 1957.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 422, che approva la nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 909, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 174 del 30 luglio 1955, concernente determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, recante nuove norme valutarie e riguardante l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 aprile 1956, n. 83, concernente la sostituzione della tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 7 agosto 1954;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1956, pubblicato nella *Gezzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'8 ottobre 1956, n. 254, concernente la modifica della tabella « A Import » annessa al citato decreto Ministeriale 29 marzo 1956;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 giugno 1957, n. 160, concernente l'« aggiunta alla tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 29 marzo 1956;

Ritenuta la opportunità di sostituire la voce doganale ex 1308 1, 2, 3, di cui alla tabella annessa al decreto Ministeriale 29 marzo 1956 e la voce doganale 1308 ex *d, e,* di cui alla tabella annessa al decreto Ministeriale 25 giugno 1957 fra le quali rientrano i nastri magnetici;

Decreta:

Articolo unico

La voce doganale ex 1308 1, 2, 3, di cui alla tabella annessa al decreto Ministeriale 29 marzo 1956 e la voce doganale 1308 ex *d, e,* di cui alla tabella annessa al decreto Ministeriale 25 giugno 1957 vengono annullate e sostituite come segue:

Numero della tariffa doganale	
1308	- Accessori e parti staccate di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, escluse le pellicole ottenute con processo fotoelettrico:
ex *d*	dischi, cilindri, cere preparate ed altri supporti di suono non registrati, *eccetto* pellicole magnetiche perforate;
e	cere registrate, matrici e forme galvaniche;
ex *h*	puntine di riproduzione fonografica di acciaio all'osmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 agosto 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(5881)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

Con decreto Ministeriale n. 3470/1374 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 383), è stata definitivamente determinata in L. 10.576.670,40 (lire diecimilionicinquecentosettantaseimilaseicentosettanta e cent. 40), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Villaputzu (Cagliari), della superficie di ettari 788.54.65, nei confronti della ditta ABBOVE Mario fu Alessandro, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 1952, n. 1577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 23 luglio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3466/1370 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 384), è stata definitivamente determinata in L. 3.160.566,15 (lire tremilionicentosessantamilacinquecentosessantasei e cent. 15), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Muravera (Cagliari), della superficie di ettari 748.16.05, nei confronti della ditta ABBOVE Mario fu Alessandro, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 1952, n. 1575, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 26 novembre 1952, (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 23 luglio 1957.

(5889)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria ex terzo residuo quota Ente

Con decreto Ministeriale 31 agosto 1957, n. 3612/1516, registrato alla Corte dei conti in data 4 ottobre 1957, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 23) è stato determinato in L. 1.124.783, (lire unmilionecentoventiquattromilasettecentottantatrè) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 9 marzo 1957, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 116 del 7 maggio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Capaccio (Salerno) in forza del decreto Presidenziale 19 gennaio 1957, (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1957) al nome della ditta RICCIARDI Roberto fu Oreste, e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.120.000 (lire unmilionecentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5880)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 18 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,82	624,80	624,82	624,80	624,83	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	647,80	648,20	648,50	648,75	648,70	646,10	648,25	648 —	648,25	648,25
Fr. Sv. lib.	145,81	145,82	145,82	145,81	145,80	145,81	145,805	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,80	90,72	90,76	90,75	90,80	90,80	90,75	90,80	90,77	90,75
Kr. N.	88,02	87,98	88 —	87,98	88,02	88,05	87,97	88,03	88 —	88 —
Kr. Sv.	121,44	121,43	121,44	121,43	121,50	121,50	121,45	121,46	121,44	121,40
Fol.	165,59	165,53	165,54	165,55	165,55	165,60	165,48	165,60	165,59	165,55
Fr. B.	12,53	12,53	12,53	12,52875	12,52	12,53	12,535	12,525	12,53	12,53
Fr. Fr.	148,73	148,675	148,72	148,70	148,62	148,75	148,71	148,75	148,72	148,70
Fr. Sv. acc.	143,43	143,37	143,31	143,39	143,40	143,50	143,38	143,45	143,44	143,40
Lst.	1759,25	1758 —	1758,75	1758,25	1758,125	1758 —	1758 —	1760 —	1759 —	1758 —
Dm. occ.	149,46	149,45	149,45	149,42	149,42	149,60	149,38	149,47	149,49	149,43
Scell. Aust.	24,15	24,155	24,14	24,155	24,15	24,18	24,155	24,165	24,15	24,15

Media dei titoli del 18 ottobre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,475
Id. 3,50 % 1902	60,20
Id. 5 % 1935	92,75
Redimibile 3,50 % 1934	81,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,975
Id. 5 % 1936	95,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,85

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1957

1 Dollaro USA	664,81
1 Dollaro canadese	648,50
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,75
1 Corona norvegese	87,975
1 Corona svedese	121,44
1 Fiorino olandese	165,515
1 Franco belga	12,532
100 Franchi francesi	148,705
1 Franco svizzero acc.	143,385
1 Lira sterlina	1758,125
1 Marco germanico	149,40
1 Scellino austriaco	24,155

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta De Simone Gennaro fu Vincenzo, già esercente in Napoli, via Azzimatori 30.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 13-NA.

(5868)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Pellizon Giuseppe, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 29 ottobre 1938, n. 11564/38/I, nella forma originaria e precisamente da « Pellizon » a « Pelicon »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministro per l'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 29 ottobre 1938, n. 11564/38/I, nel senso che il cognome del sig. Pellizon Giuseppe fu Giuseppe e della fu Carolina Butkovic, nato a Savogna d'Isonzo il 30 luglio 1910, e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Pelicon ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

moglie: Pellizon Maria, nata il 21 marzo 1912 a Savogna d'Isonzo;

figlio: Pellizon Spiridione, nato il 21 giugno 1936 a Savogna d'Isonzo;

figlio: Pellizon Ilario, nato il 2 aprile 1941 a Savogna d'Isonzo.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 12 ottobre 1957

Il prefetto: NITRI

(5893)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Parma, Pisa, Vicenza, Savona, Siena, La Spezia, San Remo (Imperia); di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Biella (Vercelli); di segretario provinciale generale di 2ª classe vacante nella provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti, rispettivamente, nei comuni di Parma, Pisa, Vicenza, Savona, Siena, La Spezia, San Remo (Imperia); di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Biella (Vercelli); di segretario provinciale generale di 2ª classe vacante nella provincia di Teramo.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;
d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie i quali tutti si trovino nelle condizioni previste e abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200 e corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti debbono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè i titoli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda stessa, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:
il luogo e la data di nascita;
Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
la loro immunità penale o le condanne eventualmente riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione e vice segretario;
2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;
3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;
4) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle lettere *c*) e *d*) utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di regolare condotta morale e civile;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, qualora occorra.

Quelli indicati ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale essi erano allegati, ma unendo ad ogni domanda gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 30 settembre 1957

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(5898)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario degli esami del concorso a trentasei posti di segretario in prova (ragioniere o perito commerciale) riservato al personale statale di ruolo organico, bandito con decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4171.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4171, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 15, con il quale è stato indetto un concorso a trentasei posti di segretario i. p. (ragioniere o perito commerciale), riservato al personale statale di ruolo organico;
Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1957, n. 5129, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1957, registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 36, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G. 41/2/121770 del 4 ottobre 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 7 e 8 novembre 1957, presso la sala già adibita ai Corsi professionali, sita nel fabbricato della stazione di Roma-Termini (via Giolitti, n. 34, Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 ottobre 1957

Il Ministro: ANGELINI

(5897)

PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di sanitario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 8887 Div. III, in data 19 giugno 1956, col quale venne indetto un pubblico concorso per esami e per titoli per i posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1955;

Visti i propri decreti n. 25521 del 4 gennaio 1957 e n. 5111 del 12 marzo 1957 coi quali venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso per i posti di medico condotto;

Visti i verbali della Commissione predetta ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione in parola;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il regolamento 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui alle premesse:

N.	Concorrente	Punti
1.	La Cava Paolo (invalido di guerra)	punti 53,50
2.	Piccioli Francesco	» 52,21
3.	Mecacci Livio	» 51,79
4.	Giacolini Franco	» 50,98
5.	Giommoni Cesare (invalido di guerra)	» 49,23
6.	Mambrini Mariano	» 48,97
7.	Fazzi Alberto	» 48,89
8.	Pandozy Salvatore (medaglia di bronzo al valor militare)	» 48,65
9.	Valle Gino	» 48,60
10.	Pallini Giuseppe	» 48,56
11.	Poli Fabio	» 48,16
12.	Corica Domenico	» 48,14
13.	Passarelli Garzo Vincenzo	» 47,73
14.	Nucci Giuseppe	» 47,67
15.	Oddone Leonardo	» 47,49
16.	Melandri Biagio	» 47,28
17.	Tesserini Romeo	» 46,46
18.	Petrucci Sisto	» 46,24
19.	Becchini Gianfranco	» 45,68
20.	Borghesi Franco (orfano di guerra)	» 45,42
21.	Farmeschi Elido	» 45,35
22.	D'Abramo Emanuele	» 45,24
23.	Vigni Ennio	» 45,22
24.	Magnanini Danilo (croce al merito di guerra)	» 45,18
25.	Giubbolini Mauro	» 45,11
26.	Cucci Tommaso	» 45 —
27.	Rossi Adolfo	» 44,94
28.	Castro Antonino	» 44,31
29.	Cesarini Alberto	» 44,21
30.	Petrangeli Valentino	» 44,08
31.	Mirri Paolo	» 43,80
32.	Fiore Sante	» 43,58
33.	Valle Paride	» 43,49
34.	Bettarini Santi	» 43,46
35.	Gragnoli Athos	» 43,25
36.	Bartelli Pier Vincenzo	» 43,12
37.	Olivieri Quinto	» 42,74
38.	Marcelli Marcello	» 42,30
39.	Cianca Bruno	punti 42,27
40.	Bernardini Luigi	» 42,17
41.	Savona Luigi	» 41,86
42.	D'Alessandro Elio	» 41,46
43.	Palieri Vincenza	» 41,16
44.	De Giorgio Vincenzo (invalido per servizio)	» 40,53
45.	Pellegrini Amerigo	» 40,12
46.	Vigliotti Gianfranco	» 40,09
47.	Bartoletti Luigi	» 39,77
48.	Bargagli Santi	» 39,67
49.	Clemente Mario	» 39,46
50.	Troiani Tullio	» 39,35
51.	Villani Sergio	» 37,93
52.	Muller Marcello	» 37,86
53.	Lenzi Dante	» 36,73
54.	Ciatti Sergio	» 36,53
55.	Massaro Raffaele	» 36,15
56.	Mantovani Ginaldo	» 36,02
57.	Lanzillo Elio	» 35,96
58.	Marabottini Salvatore	» 35,56

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Massa Marittima, Monte Argentario, Roccalbegna, Roccastrada.

Grosseto, addì 30 settembre 1957

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1955;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il regolamento 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 70 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta.

I seguenti candidati idonei al concorso indicato in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) La Cava Paolo (invalido di guerra): Monte Argentario (seconda condotta);

2) Piccioli Francesco: Caldana (Gavorrano);

3) Mecacci Livio: Pari (Civitella Paganico);

4) Giacolini Franco: Montemassi (Roccastrada);

5) Giommoni Cesare (invalido di guerra): Samprugnano (Roccalbegna);

6) Mambrini Mariano: Tirli (Castiglione della Pescaia);

7) Fazzi Alberto: Frassine (Massa Marittima).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 30 settembre 1957

Il Prefetto

(5905)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.